

RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 19283/2023 del 20/12/2023 resa dal TAR del LAZIO – ROMA, SEZ. IV TER, nel giudizio R.G. n. 11990/2023

I sottoscritti avv.ti Guido Corso (pec: ***guidocorso@pecavvpa.it***; CRSGDU40S08D969C) e Ignazio Scardina (***ignazioscardina@pecavvpa.it***; SCRGNZ48H03G273J) difensori della S.ra Alessia BLUNDA (C.F. BLNLSS87R48A176V) nel giudizio pendente innanzi alla Sez. Quarta-ter del T.A.R. del Lazio (R.G. n.11990/2023)

CHIEDONO

la pubblicazione sul sito Web Istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del presente avviso, in ottemperanza all'ordinanza 20.12.2023 n. 19283/2023 del TAR Lazio – Sez. IV e pertanto notificano che:

1. L'atto introduttivo del giudizio del 07.09.2023, (di cui viene infra integralmente riportato il contenuto) è stato proposto dalla dott.ssa **Alessia BLUNDA** nata ad Alcamo (TP) l'8 ottobre 1987 ed ivi residente in via Monte Bonifato, 108, (C.F. BLNLSS87R48A176V), elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio degli avv.ti prof. Guido Corso (***guidocorso@pecavvpa.it***) e Ignazio Scardina (***ignazioscardina@pecavvpa.it***).

2. Il ricorso, pendente col **n. 11990/2023 Reg. Ric.** innanzi al **TAR Lazio, Sez. IV-ter** di Roma, sarà discusso all'udienza pubblica del **7 maggio 2024**, ed è stato proposto contro le seguenti **Amministrazioni intime**:

- **Ministero della Giustizia, Formez Pa e Commissione Interministeriale Ripam** in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

3. Provvedimenti impugnati con il ricorso principale ed oggetto del giudizio

Il ricorso è proposto, nei limiti dell'interesse della ricorrente, per l'annullamento, previa ammissione con riserva alla prova orale, dei seguenti provvedimenti:

- il giudizio, con relativo punteggio, espresso il 14 giugno 2023 sulla prova scritta della ricorrente nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente di 791 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, e più

precisamente per la quota di **n. 18 posti di conservatore** da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili;

- la nota del 23 agosto 2023 con cui il Formez, direzione reclutamento ha respinto la richiesta di riesame inoltrata dall'interessata, *"sulla base delle verifiche effettuate dalla competente commissione esaminatrice"* ;
- e, per quanto occorra, del quesito n. 22 del questionario.

Con il ricorso introduttivo del giudizio notificato il 07.09.2023 (infra riprodotto per esteso ed al quale pertanto si rinvia) si denuncia la illegittimità ed erroneità del punteggio complessivamente attribuito alla dott.ssa Alessia Blunda per la prova scritta, pari a n. 20 punti, inferiore di un solo punto a quello minimo (21 punti su 30) necessario per l'ammissione alla prova orale. Nel ricorso vengono proposte le seguenti censure:

I° Motivo: Errore di diritto – Falsa applicazione degli artt. 2397 e 2459 c.c. – Violazione degli artt. 2313 -2324 c.c.

Il quarto dei quesiti sottoposti ai candidati è così formulato:

"Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti da:

- 1) dai soci e dagli amministratori;*
- 2) dagli amministratori;*
- 3) dagli amministratori e dai sindaci.*

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2 (dagli amministratori) e la Commissione, ritenendo che si trattasse di un errore, e che la risposta esatta fosse la terza (dagli amministratori e dai sindaci), ha penalizzato la candidato di - 0,25 punti (anziché attribuirle punti 0,75 spettanti in caso di risposta esatta).

In questo modo è la Commissione che è caduta in errore.

I sindaci, come organo di controllo, sono presenti nella società per azioni (art. 2397 c.c.) e nella società in accomandita per azioni (art. 2459 c.c.): ma non nella società in accomandita semplice.

II° Motivo: Errore di diritto – Violazione dell'art. 2 del d.lgs.vo n. 165/2001.

Il quesito n. 16 è così formulato:

"Rispetto alle norme contenute nel Codice civile in materia di disciplina del pubblico impiego le disposizioni contenute nel d.lgs.vo n. 165/2001 si pongono come:

- 1) norme subordinate in ogni caso a quelle contenute nel codice civile;*
- 2) Norme imperative e, di conseguenza prevalenti;*

3) *Norme subordinate a quelle contenute nel codice civile, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo d.lgs.vo n. 165/2001.*

La ricorrente ha segnato la risposta n. 3.

La Commissione, ritenendo che la risposta esatta fosse la n. 2, ha penalizzato la candidata con un - 0,25.

Anche in questo caso essa è caduta in errore.

La disposizione di legge alla stregua della quale la risposta doveva essere fornita è quella contenuta nell'art. 2 del d. lgs.vo n. 165/200 la quale implica che all'impiego pubblico privatizzato si applichino sia il codice civile sia le diverse disposizioni contenute nel decreto, aventi carattere imperativo. Con la precisazione che, in caso di contrasto tra una disposizione del codice civile e una disposizione del d.lgs.vo n. 165/2001, è quest'ultima che prevale.

Anche se entrambe le risposte contrassegnate dai nn. 2 e 3 possono considerarsi corrette, inequivocabilmente più azzeccata è la terza risposta, quella data dalla ricorrente: risposta che implica l'applicazione all'impiego pubblico privatizzato sia del codice civile e delle leggi civili sia del decreto legislativo n. 165/2001. Un decreto che, in caso di contrasto, prevale sul codice civile: la disposizione contenuta nel decreto legislativo prevale, trattandosi di norma imperativa, su quella contrastante del codice civile.

Anche in questo caso la commissione ha errato penalizzando la ricorrente con un - 0,25 mentre avrebbe dovuto assegnarle, in ragione della esattezza della risposta da lei data, un + 0,75. Grazie a questo ulteriore punteggio, il voto complessivo della prova scritta della ricorrente salirebbe da 21 punti (v. il motivo precedente) a 22 punti.

III° Motivo: Violazione dell'art. 6 lett. C, lett. c) del bando - Violazione del principio di ragionevolezza.

Dei quaranta quesiti sottoposti ai candidati sette sono quesiti "situazionali", riguardanti cioè situazioni che possono verificarsi in ambito organizzativo. Quesiti la risposta ai quali non viene valutata, come per gli altri, con il criterio della esattezza, ma sulla base della maggiore o minore "efficacia ". Per la risposta "più efficace" sono previsti + 0,75 punti, per la risposta "neutra" + 0,375 punti, per la risposta "meno efficace" 0 punti (così l'art. 6 del bando lett. C - Profilo professionale conservatore - lett. c).

Il quesito n. 13 era così formulato:

“Le hanno affidato un incarico ma ritiene che la scadenza sia troppo breve e non pensa di riuscire a portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. Quale azione ritiene più efficace ?:

1) Espone al suo responsabile le criticità riscontrate, proponendo una modifica nella scadenza o un implemento delle risorse;

2) Prova comunque a svolgere l'incarico, facendo degli straordinari e sperando così di riuscire.

3) Fa presente al suo responsabile l'impossibilità di eseguire il lavoro così come è stato richiesto”.

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2.

La Commissione le ha assegnato zero punti, ritenendo la risposta della candidata la meno efficace delle tre proposte dal questionario. La più efficace sarebbe, secondo la Commissione, la prima: ossia la proposta fatta al dirigente di spostare in avanti la scadenza del termine per l'espletamento dell'incarico. In seno al ricorso è illustrata la ragione per cui la risposta più efficace sarebbe, invece, la seconda. Avrebbe quindi meritato il punteggio massimo di + 0,75, e non quello minimo (zero) assegnato dalla Commissione. Cumulando questo punteggio a quello spettante sulla base dei due precedenti motivi (22 su 390), il voto complessivo della prova scritta salirebbe a 22,75 su 30.

IV° Motivo: Illogicità del bando (quesito n. 22)

Si contesta l'erronea formulazione delle risposte previste per il quesito n. 22.

Il quesito n. 22 del questionario è così formulato:

“I conflitti di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti:

- 1) con ricorso al Consiglio di Stato;*
- 2) con intervento del Governo*
- 3) con il ricorso al TAR”*

La ricorrente ha dato una risposta sicuramente erronea (la terza: con il ricorso al TAR) e per questo è stata penalizzata di - 0,25 punti.

L'errore è stato però indotto da una cattiva formulazione del quesito sia nella parte in cui ipotizza un conflitto di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi (anziché, come sarebbe più corretto, un conflitto di attribuzioni tra ministri); sia nella parte in cui individua nel governo l'organo chiamato a risolvere il conflitto. La ricorrente ammette di avere sbagliato. Ma ha sbagliato perché fuorviata da un quesito malamente formulato. Se il quesito fosse stato formulato più chiaramente, con riferimento all'art.2

co. 1 L. 400/1988, norma applicabile, la ricorrente, come si argomenta in seno al ricorso, non sarebbe incorsa nell'errore che l'ha vista indebitamente penalizzata di - 0,25 punti ed il punteggio totale risulterebbe da 22.75 a 23: largamente sufficiente a consentirle l'ammissione alla prova orale.

4. Provvedimenti impugnati con i "motivi aggiunti" del 5 dicembre 2023.

Si denuncia, con un unico motivo la Invalidità derivata della graduatoria finale pubblicata il 27 novembre 2023, sulla quale si ripercuotono i vizi denunciati con il ricorso introduttivo e l'illegittimità della mancata ammissione della ricorrente dalle prove orali.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato, oltre che alle amministrazioni intimato con il ricorso introduttivo, anche ad un **controinteressato**, utilmente collocato tra i vincitori, il dott. **Rosario CANNATA**, che non si è costituito in giudizio.

5. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Quarta Ter, in esito all'udienza pubblica del 18.12.2023, con ordinanza n. 19283/2023 pubblicata il 20.12.2023 ha autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami con la seguente motivazione:

*"Ritenuto di dovere **rinvviare la discussione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 7 maggio 2024**, per garantire i termini a difesa, in considerazione della notifica dei motivi aggiunti in data 5 dicembre 2023;*

Rilevato che:

- la graduatoria finale è composta da 70 candidati idonei, di cui 18 vincitori;

- l'atto di motivi aggiunti è stato tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato effettivo;

*Ritenuto che, ai fini della completezza del contraddittorio, occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., **disporre l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando in accoglimento di apposita richiesta formulata in udienza, il ricorso per pubblici proclami, **mediante pubblicazione di un avviso sul sito Web Istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**"*

6. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

La notifica per pubblici proclami è destinata ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un

contingente di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area Funzionari dei ruoli del Ministero della giustizia, e, e più precisamente per la quota di n. 18 posti di conservatore da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili.

7. Lo svolgimento del giudizio pendente innanzi al TAR Lazio - sez. IV Ter, contrassegnato dal n. 11990/2023 Reg.Ric., che sarà trattato all'**udienza** di merito del **7 maggio 2024**, può essere seguito consultando il sito *www.giustiziaamministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

8. La presente pubblicazione avviene in esecuzione ed in conformità all'ordinanza n. 19283/2023 del TAR Lazio – Sez. IV-Ter pubblicata in data 20/12/23, con la quale è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.

9. In adempimento di detta ordinanza si riproducono di seguito i **testi integrali del ricorso e dei “motivi aggiunti”**

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

della dott. **Alessia BLUNDA**, nata ad Alcamo (TP) l'8 ottobre 1987, ed ivi residente in via Monte Bonifato 108 (BLNLSS87R48A176V), domiciliata elettivamente presso l'avv. prof. Guido Corso (CRSGDU40S08D969C – *guidocorso@pecavvpa.it* – fax 0916122120) e l'avv. Ignazio Scardina (SCRGNZ48H03G273J - *ignazioscardina@pecavvpa.it*) che la rappresentano e difendono per mandato conferito con foglio separato in calce del presente atto

contro

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**;

- il **FORMEZ PA**;

- la **COMMISSIONE RIPAM**

in persona dei rispettivi rappresentati legali p.t. tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12

per l'annullamento

Previa idonea misura cautelare,

- 1) del giudizio, con relativo punteggio, espresso il 14 giugno 2023 sulla prova scritta della ricorrente nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente di 791 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, e più precisamente per la quota di n. 18 posti di conservatore da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili (all. 1);
- 2) della nota del 23 agosto 2023 con cui il Formez, direzione reclutamento ha respinto la richiesta di riesame inoltrata dall'interessata, “sulla base delle verifiche effettuate dalla competente commissione esaminatrice” (all. 2):

3) e, per quanto occorra, del quesito n. 22 del questionario (all. 4).

FATTO

1) Con bando pubblicato il 13 gennaio 2023 (all. 3) è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Una quota di n. 18 posti è destinata alla qualifica di conservatore da assegnare all'ufficio centrale archivi notarili.

2) La ricorrente ha presentato domanda per il profilo professionale "conservatore" (codice concorso Giustizia/03) e preso parte alla prova scritta che si è tenuta a Roma il 5 giugno 2023.

La prova scritta richiedeva la risposta a un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta).

Per il profilo professionale conservatore n. 25 domande vertevano su diritto privato, diritto amministrativo e norme generali in materia di pubblico impiego (art. 6 del bando), n. 8 quesiti erano rivolti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; n. 7 quesiti erano definiti dal bando "situazionali" e riguardano problematiche organizzative e gestionali.

Nell'ambito delle 25 domande di cultura giuridica il bando prevede per ciascuna risposta esatta + 0,75 punti; la mancata risposta 0 punti; per la risposta errata - 0,25 punti. Nell'ambito dei 7 quesiti situazionali il criterio di valutazione è quello del livello di efficacia. Per la risposta più efficace + 0,75 punti; per la risposta neutra + 0,375 punti; per la risposta meno efficace zero punti.

Gli otto quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva non rilevano ai fini del presente ricorso.

I punteggi e la loro graduazione sono previsti dall'art. 6 del bando, comma 1 (e alla lett. C) per quanto riguarda il profilo professionale conservatore (codice 03).

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi, così l'art. 5 co. 2).

Il superamento della prova scritta è condizione per l'ammissione alla prova orale (art. 3 co. 3 lett. b) del bando).

3) La ricorrente ha conseguito nella prova scritta (l'esito della quale è stato reso pubblico il 14 giugno 2023) il punteggio totale di punti 20 (venti) su trenta. Non ha quindi superato la prova perché non ha raggiunto il punteggio minimo di 21 (all. 1).

Avendo esercitato il diritto di accesso e ottenuto il testo della sua prova, ha chiesto al Formez un riesame della stessa (all. 4), nella convinzione che almeno tre giudizi della Commissione fossero errati.

Con nota 23 agosto 2023 (all. 2) la Direzione Reclutamento del Formez – concorso Ripam giustizia 791 – profilo conservatore cod. 03, ha respinto la richiesta perché "sulla base

delle verifiche effettuate dalla competente commissione esaminatrice”, il giudizio è stato confermato.

La valutazione della commissione è in parte erronea, come si spera di dimostrare con i seguenti

MOTIVI

I

Errore di diritto – Falsa applicazione degli artt. 2397 e 2459 c.c. – Violazione degli artt. 2313 - 2324 c.c.

Il quarto dei quesiti sottoposti ai candidati è così formulato:

“Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti da:

- 1) dai soci e dagli amministratori;
- 2) dagli amministratori;
- 3) dagli amministratori e dai sindaci.

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2 (dagli amministratori) e la Commissione, ritenendo che si trattasse di un errore, e che la risposta esatta fosse la terza (dagli amministratori e dai sindaci), ha penalizzato la candidato di - 0,25 punti (anziché attribuirle punti 0,75 spettanti in caso di risposta esatta).

In questo modo è la Commissione che è caduta in errore.

I sindaci, come organo di controllo, sono presenti nella società per azioni (art. 2397 c.c.) e nella società in accomandita per azioni (art. 2459 c.c.): ma non nella società in accomandita semplice. In questa le sole figure presenti sono i soci accomandanti e i soci accomandatari, ai quali ultimi soltanto può essere conferita l'amministrazione della società (artt. 2313 e 2318 c.c.). Nel capo IV del libro sulle società, dedicato alla società in accomandita semplice (artt. 2313 - 2324 c.c.), non si fa cenno dei sindaci.

La conseguenza dell'errore di valutazione?

La candidata ha diritto ad un punteggio di 0,75, anziché essere penalizzata di punti 0,25.

Basterebbe questo doverosa correzione perché il punteggio della sua prova scritta passasse da 20 a 21 punti, su 30. Il che darebbe diritto all'ammissione alla prova orale.

II

Errore di diritto – Violazione dell'art. 2 del d.lgs.vo n. 165/2001.

Il quesito n. 16 era così formulato.

“Rispetto alle norme contenute nel Codice civile in materia di disciplina del pubblico impiego le disposizioni contenute nel d.lgs.vo n. 165/2001 si pongono come:

- 1) norme subordinate in ogni caso a quelle contenute nel codice civile;
- 2) Norme imperative e, di conseguenza prevalenti;
- 3) Norme subordinate a quelle contenute nel codice civile, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo d.lgs.vo n. 165/2001.

La ricorrente ha segnato la risposta n. 3.

La Commissione, ritenendo che la risposta esatta fosse la n. 2, ha penalizzato la candidata con un - 0,25.

Anche in questo caso essa è caduta in errore.

La disposizione di legge alla stregua della quale la risposta doveva essere fornita è quella contenuta nell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001.

"I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo".

Ritiene la ricorrente che le risposte n. 2 e 3 siano formulate entrambe in modo equivoco tale che entrambe possano essere giudicate risposte corrette.

L'art. 2 co. 2 del d. lgs. n. 165/2001 implica che all'impiego pubblico privatizzato si applichino sia il codice civile sia le diverse disposizioni contenute nel decreto, aventi carattere imperativo. Con la precisazione che, in caso di contrasto tra una disposizione del codice civile e una disposizione del d. lgs. n. 165/2001, è quest'ultima che prevale.

Dalla formulazione delle due risposte (n. 2 e n. 3) risulta:

- che la n. 3 implica l'applicazione di entrambi i testi (cod. civ. e d. lgs. n. 165/2001): con l'avvertenza che, in caso di contrasto, prevale il decreto legislativo. È il caso, ad es. della disciplina delle mansioni. A proposito delle quali il disposto dell'art. 52 co. 1 secondo periodo del decreto legislativo prevale sull'art. 2103 co. 7 c.c.;
- che la risposta n. 2, pur affermando correttamente anch'essa la prevalenza del decreto legislativo in caso di contrasto (e sotto questo profilo può considerarsi anch'essa esatta), è formulata in modo da suscitare nel lettore l'impressione che il codice civile e le leggi civili sul lavoro non trovino mai applicazione.

Da qui la conclusione. Anche se entrambe le risposte possono considerarsi corrette, inequivocabilmente più azzeccata è la terza risposta, quella data dalla ricorrente: risposta che implica l'applicazione all'impiego pubblico privatizzato sia del codice civile e delle leggi civili sia del decreto legislativo n. 165/2001. Un decreto che, in caso di contrasto, prevale sul codice civile: la disposizione contenuta nel decreto legislativo prevale, trattandosi di norma imperativa, su quella contrastante del codice civile.

Anche in questo caso la commissione ha errato penalizzando la ricorrente con un - 0,25 mentre avrebbe dovuto assegnarle, in ragione della esattezza della risposta da lei data, un + 0,75.

Grazie a questo ulteriore punteggio, il voto complessivo della prova scritta della ricorrente salirebbe da 21 punti (v. il motivo precedente) a 22 punti.

III

Violazione dell'art. 6 lett. C, lett. c) del bando - Violazione del principio di ragionevolezza.

Come si è detto, sette sui quaranta quesiti sottoposti ai candidati sono quesiti "situazionali", riguardanti cioè situazioni che possono verificarsi in ambito organizzativo. Quesiti la risposta ai quali non viene valutata, come per gli altri, con il criterio della esattezza, ma sulla base della maggiore o minore "efficacia".

Per la risposta "più efficace" sono previsti + 0,75 punti, per la risposta "neutra" + 0,375 punti, per la risposta "meno efficace" 0 punti (così l'art. 6 del bando lett. C - Profilo professionale conservatore - lett. c).

Il quesito n. 13 era così formulato:

"Le hanno affidato un incarico ma ritiene che la scadenza sia troppo breve e non pensa di riuscire a portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. Quale azione ritiene più efficace?:"

1) Espone al suo responsabile le criticità riscontrate, proponendo una modifica nella scadenza o un implemento delle risorse;

2) Prova comunque a svolgere l'incarico, facendo degli straordinari e sperando così di riuscire.

3) Fa presente al suo responsabile l'impossibilità di eseguire il lavoro così come è stato richiesto".

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2.

La Commissione le ha assegnato zero punti, ritenendo la risposta data dalla candidata la meno efficace delle tre proposte dal questionario. La più efficace sarebbe la prima: ossia la proposta fatta al dirigente di spostare in avanti la scadenza del termine per l'espletamento dell'incarico.

Anche in questo caso la ricorrente ritiene di aver dato la risposta più aderente al quesito, in termini di "efficacia".

Il dipendente che dà la risposta uno (richiesta di dilazione della scadenza) o la risposta tre (segnalazione della impossibilità di svolgere l'incarico nel termine assegnato) lascia le cose come stanno. Sia nell'uno come nell'altro caso l'incarico non viene svolto; e la possibilità di svolgerlo, nel primo caso, è subordinata al consenso del dirigente alla proposta di allungare il termine.

La seconda delle risposte - data dal dipendente (e dalla ricorrente) - di tentare comunque di adempiere il compito, anche sobbarcandosi a straordinari - è l'unica che implica la possibilità che il compito assegnato venga svolto: ovviando alla brevità del termine con la prestazione di lavoro straordinario.

È evidente che delle tre risposte prospettate è proprio la seconda la più efficace: perché è la sola che, grazie all'impegno assunto dall'impiegato, comporta almeno la possibilità che il compito venga espletato entro il termine.

La candidata, avendo dato questa risposta (la seconda), ossia la risposta più efficace, avrebbe meritato il punteggio massimo di + 0,75, e non quello minimo (zero) assegnato dalla Commissione.

Cumulando questo punteggio a quello spettante sulla base dei due precedenti motivi (22 su 390), il voto complessivo della prova scritta salirebbe a 22,75 su 30.

IV

Illogicità del bando (quesito n. 22)

Il quesito n. 22 del questionario è così formulato:

“I conflitti di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti:

- 1) con ricorso al Consiglio di Stato;
- 2) con intervento del Governo
- 3) con il ricorso al TAR”

La ricorrente ha dato una risposta sicuramente erronea (la terza: con il ricorso al TAR) e per questo è stata penalizzata di – 0,25 punti.

Ha tuttavia un’attenuante: perché ritiene che le risposte previste siano state malamente formulate.

La norma applicabile al nostro caso è contenuta nell’art. 2 co. 1 della L. 400/1988.

“Il Consiglio dei ministri dirime i conflitti di attribuzione tra i ministeri”.

Non quindi il governo: che non si identifica con il Consiglio dei ministri perché è un organo complesso formato da più organi (il Presidente del consiglio e i ministri: art. 1 co. 1 L. cit.; ma anche i ministri senza portafoglio e i sottosegretari).

Perché insorga la competenza del Consiglio dei ministri, prevista dall’art. 2 co. 1 della legge, non è sufficiente che ci sia un conflitto tra uffici di ministeri diversi, ma occorre che i rispettivi ministri facciano proprio l’assunto dei propri uffici così che il conflitto divenga un conflitto di attribuzione tra ministri.

Se i ministri interessati non fanno propria la tesi dei rispettivi uffici, ci troviamo in presenza di un conflitto di competenza tra uffici infraministeriali: conflitti che vanno risolti prima di tutto dai rispettivi ministri: uno dei quali, per es., potrebbe riconoscere che la competenza rivendicata dal proprio ufficio non sussiste.

In definitiva il quesito appare malamente formulato: sia nella parte in cui ipotizza un conflitto di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi (anziché, come sarebbe più corretto, un conflitto di attribuzioni tra ministri); sia nella parte in cui individua nel governo l’organo chiamato a risolvere il conflitto. La ricorrente ammette di avere sbagliato. Ma ha sbagliato perché fuorviata da un quesito malamente formulato: sicché è indebita la penalizzazione di – 0,25 punti.

Se questa venisse cancellata, il punteggio della ricorrente salirebbe da 22,75 a 23: largamente sufficiente a consentirle l’ammissione alla prova orale.

La misura cautelare idonea a soddisfare le esigenze della ricorrente è la ammissione con riserva alla prova orale. Da tener presente che il calendario delle prove orali non è stato ancora fissato.

Si chiede, pertanto, che

VOGLIA L'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Previa ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali del concorso per n. 18 posti di conservatore, accogliere il presente ricorso annullando gli atti impugnati.

Col favore delle spese.

Il contributo unificato sarà versato nella misura di € 325,00 in quanto il ricorso verte in materia di pubblico impiego.

Palermo-Roma, 7 settembre 2023

avv. prof. Guido Corso

avv. Ignazio Scardina"

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. QUARTA TER

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 943/2023 – UDIENZA 18.12.2023

di **Alessia BLUNDA**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso e Ignazio Scardina per mandato in calce del ricorso principale proposto

contro

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

- il **FORMEZ S.p.A.**

- la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

e nei confronti

di **Rosario CANNATA**

* * * * *

Con il ricorso principale la dott. Blunda, che aveva partecipato al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per la copertura di n. 18 posti di conservatore da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili, ha impugnato la mancata ammissione alle prove orali in conseguenza del punteggio che è stato assegnato alla prova scritta (20/30), inferiore a quello minimo necessario per l'ammissione alla prova orale (21/30).

Con il ricorso essa, dopo aver contestato la valutazione negativa che è stata data alla risposta ai quesiti n. 4, n. 16 e n. 13 e la formulazione del quesito n. 22, ha avanzato l'istanza cautelare di **ammissione con riserva alla prova orale**. La richiesta è stata ribadita con breve memoria depositata in vista dell'udienza camerale del 17 ottobre 2023 in calce alla quale è stato allegato il **calendario delle prove orali programmate tra il 16 e 27 ottobre 2023**.

Con **ordinanza n. 6943 del 18 ottobre 2023** codesto On. Tribunale, "Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso la

sollecita fissazione del merito a norma dell'art. 55, comma 10, c.p.a.", ha fissato, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 18 dicembre 2023.

Nelle more si sono svolte, secondo calendario, le prove orali ed è stata approvata la graduatoria del concorso-conservatore (ruolo dei funzionari del Ministero della Giustizia). Graduatoria nella quale la ricorrente ovviamente non figura, non essendo stata ammessa, neppure con riserva, alle prove orali, in conseguenza del giudizio negativo sulla prova scritta, impugnato con il ricorso principale.

Della graduatoria, che è stata pubblicata il 27 novembre 2023, si chiede l'annullamento in parte qua, previa sospensione, per il seguente

MOTIVO AGGIUNTO

I

Invalidità derivata

La graduatoria dei vincitori è stata formata illegittimamente perché dalle prove orali è stata indebitamente esclusa la ricorrente.

Se alle prove orali fosse stata ammessa, essa potrebbe figurare tra i vincitori nella posizione cui avrebbe avuto idealmente diritto in base ai punteggi della prova scritta e della prova orale.

La graduatoria è invalida perché è illegittimo il giudizio espresso sulla prova scritta della ricorrente, denunciato con il ricorso principale. Di detto ricorso si trascrivono i motivi.

MOTIVI

I

Errore di diritto – Falsa applicazione degli artt. 2397 e 2459 c.c. – Violazione degli artt. 2313 - 2324 c.c.

Il quarto dei quesiti sottoposti ai candidati è così formulato:

"Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti da:

- 1) dai soci e dagli amministratori;
- 2) dagli amministratori;
- 3) dagli amministratori e dai sindaci.

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2 (dagli amministratori) e la Commissione, ritenendo che si trattasse di un errore, e che la risposta esatta fosse la terza (dagli amministratori e dai sindaci), ha penalizzato la candidata di - 0,25 punti (anziché attribuirle punti 0,75 spettanti in caso di risposta esatta).

In questo modo è la Commissione che è caduta in errore.

I sindaci, come organo di controllo, sono presenti nella società per azioni (art. 2397 c.c.) e nella società in accomandita per azioni (art. 2459 c.c.): ma non nella società in accomandita semplice. In questa le sole figure presenti sono i soci accomandanti e i soci accomandatari, ai quali ultimi soltanto può essere conferita l'amministrazione della società

(artt. 2313 e 2318 c.c.). Nel capo IV del libro sulle società, dedicato alla società in accomandita semplice (artt. 2313 – 2324 c.c.), non si fa cenno dei sindaci.

La conseguenza dell'errore di valutazione?

La candidata ha diritto ad un punteggio di 0,75, anziché essere penalizzata di punti 0,25.

Basterebbe questo doverosa correzione perché il punteggio della sua prova scritta passasse da 20 a 21 punti, su 30. Il che darebbe diritto all'ammissione alla prova orale.

II

Errore di diritto – Violazione dell'art. 2 del d.lgs.vo n. 165/2001.

Il quesito n. 16 era così formulato.

“Rispetto alle norme contenute nel Codice civile in materia di disciplina del pubblico impiego le disposizioni contenute nel d.lgs.vo n. 165/2001 si pongono come:

1) norme subordinate in ogni caso a quelle contenute nel codice civile;

2) Norme imperative e, di conseguenza prevalenti;

3) Norme subordinate a quelle contenute nel codice civile, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo d.lgs.vo n. 165/2001.

La ricorrente ha segnato la risposta n. 3.

La Commissione, ritenendo che la risposta esatta fosse la n. 2, ha penalizzato la candidata con un - 0,25.

Anche in questo caso essa è caduta in errore.

La disposizione di legge alla stregua della quale la risposta doveva essere fornita è quella contenuta nell'art. 2 del d. lgs.vo n. 165/2001.

“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”.

Ritiene la ricorrente che le risposte n. 2 e 3 siano formulate entrambe in modo equivoco tale che entrambe possano essere giudicate risposte corrette.

L'art. 2 co. 2 del d.lgs.vo n. 165/2001 implica che all'impiego pubblico privatizzato si applichino sia il codice civile sia le diverse disposizioni contenute nel decreto, aventi carattere imperativo. Con la precisazione che, in caso di contrasto tra una disposizione del codice civile e una disposizione del d.lgs.vo n. 165/2001, è quest'ultima che prevale.

Dalla formulazione delle due risposte (n. 2 e n. 3) risulta:

- *che la n. 3 implica l'applicazione di entrambi i testi (cod. civ. e d.lgs.vo n. 165/2001): con l'avvertenza che, in caso di contrasto, prevale il decreto legislativo. È il caso, ad es. della disciplina delle mansioni. A proposito delle quali il disposto dell'art. 52 co. 1 secondo periodo del decreto legislativo prevale sull'art. 2103 co. 7 c.c.;*

- *che la risposta n. 2, pur affermando correttamente anch'essa la prevalenza del decreto legislativo in caso di contrasto (e sotto questo profilo può considerarsi anch'essa esatta), è formulata in modo da suscitare nel lettore l'impressione che il codice civile e le leggi civili sul lavoro non trovino mai applicazione.*

Da qui la conclusione. Anche se entrambe le risposte possono considerarsi corrette, inequivocabilmente più azzeccata è la terza risposta, quella data dalla ricorrente: risposta che implica l'applicazione all'impiego pubblico privatizzato sia del codice civile e delle leggi civili sia del decreto legislativo n. 165/2001. Un decreto che, in caso di contrasto, prevale sul codice civile: la disposizione contenuta nel decreto legislativo prevale, trattandosi di norma imperativa, su quella contrastante del codice civile.

Anche in questo caso la commissione ha errato penalizzando la ricorrente con un - 0,25 mentre avrebbe dovuto assegnarle, in ragione della esattezza della risposta da lei data, un + 0,75.

Grazie a questo ulteriore punteggio, il voto complessivo della prova scritta della ricorrente salirebbe da 21 punti (v. il motivo precedente) a 22 punti.

III

Violazione dell'art. 6 lett. C, lett. c) del bando – Violazione del principio di ragionevolezza.

Come si è detto, sette sui quaranta quesiti sottoposti ai candidati sono quesiti "situazionali", riguardanti cioè situazioni che possono verificarsi in ambito organizzativo. Quesiti la risposta ai quali non viene valutata, come per gli altri, con il criterio della esattezza, ma sulla base della maggiore o minore "efficacia".

Per la risposta "più efficace" sono previsti + 0,75 punti, per la risposta "neutra" + 0,375 punti, per la risposta "meno efficace" 0 punti (così l'art. 6 del bando lett. C – Profilo professionale conservatore – lett. c).

Il quesito n. 13 era così formulato:

"Le hanno affidato un incarico ma ritiene che la scadenza sia troppo breve e non pensa di riuscire a portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. Quale azione ritiene più efficace ?:

1) Espone al suo responsabile le criticità riscontrate, proponendo una modifica nella scadenza o un implemento delle risorse;

2) Prova comunque a svolgere l'incarico, facendo degli straordinari e sperando così di riuscire.

3) Fa presente al suo responsabile l'impossibilità di eseguire il lavoro così come è stato richiesto".

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2.

La Commissione le ha assegnato zero punti, ritenendo la risposta data dalla candidata la meno efficace delle tre proposte dal questionario. La più efficace sarebbe la prima: ossia la proposta fatta al dirigente di spostare in avanti la scadenza del termine per l'espletamento dell'incarico.

Anche in questo caso la ricorrente ritiene di aver dato la risposta più aderente al quesito, in termini di "efficacia".

Il dipendente che dà la risposta uno (richiesta di dilazione della scadenza) o la risposta tre (segnalazione della impossibilità di svolgere l'incarico nel termine assegnato) lascia le cose come stanno. Sia nell'uno come nell'altro caso l'incarico non viene svolto; e la possibilità di svolgerlo, nel primo caso, è subordinata al consenso del dirigente alla proposta di allungare il termine.

La seconda delle risposte – data dal dipendente (e dalla ricorrente) – di tentare comunque di adempiere il compito, anche sobbarcandosi a straordinari – è l'unica che implica la possibilità che il compito assegnato venga svolto: ovviando alla brevità del termine con la prestazione di lavoro straordinario.

È evidente che delle tre risposte prospettate è proprio la seconda la più efficace: perché è la sola che, grazie all'impegno assunto dall'impiegato, comporta almeno la possibilità che il compito venga espletato entro il termine.

La candidata, avendo dato questa risposta (la seconda), ossia la risposta più efficace, avrebbe meritato il punteggio massimo di + 0,75, e non quello minimo (zero) assegnato dalla Commissione.

Cumulando questo punteggio a quello spettante sulla base dei due precedenti motivi (22 su 390), il voto complessivo della prova scritta salirebbe a 22,75 su 30.

IV

Illogicità del bando (quesito n. 22)

Il quesito n. 22 del questionario è così formulato:

"I conflitti di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti:

- 1) con ricorso al Consiglio di Stato;
- 2) con intervento del Governo
- 3) con il ricorso al TAR"

La ricorrente ha dato una risposta sicuramente erranea (la terza: con il ricorso al TAR) e per questo è stata penalizzata di – 0,25 punti.

Ha tuttavia un'attenuante: perché ritiene che le risposte previste siano state malamente formulate.

La norma applicabile al nostro caso è contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 400/1988.

"Il Consiglio dei ministri dirime i conflitti di attribuzione tra i ministeri".

Non quindi il governo: che non si identifica con il Consiglio dei ministri perché è un organo complesso formato da più organi (il Presidente del consiglio e i ministri: art. 1 co. 1 L. cit.; ma anche i ministri senza portafoglio e i sottosegretari).

Perché insorga la competenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'art. 2 co. 1 della legge, non è sufficiente che ci sia un conflitto tra uffici di ministeri diversi, ma occorre che i

rispettivi ministri facciano proprio l'assunto dei propri uffici così che il conflitto divenga un conflitto di attribuzione tra ministri.

Se i ministri interessati non fanno propria la tesi dei rispettivi uffici, ci troviamo in presenza di un conflitto di competenza tra uffici infraministeriali: conflitti che vanno risolti prima di tutto dai rispettivi ministri: uno dei quali, per es., potrebbe riconoscere che la competenza rivendicata dal proprio ufficio non sussiste.

In definitiva il quesito appare malamente formulato: sia nella parte in cui ipotizza un conflitto di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi (anziché, come sarebbe più corretto, un conflitto di attribuzioni tra ministri); sia nella parte in cui individua nel governo l'organo chiamato a risolvere il conflitto. La ricorrente ammette di avere sbagliato. Ma ha sbagliato perché fuorviata da un quesito malamente formulato: sicché è indebita la penalizzazione di - 0,25 punti.

Se questa venisse cancellata, il punteggio della ricorrente salirebbe da 22.75 a 23: largamente sufficiente a consentirle l'ammissione alla prova orale.

* * *

Se alla graduatoria fosse dato seguito con la chiamata dei vincitori e la destinazione a sedi sparse in tutta Italia, ci sarebbe una spendita di attività amministrativa e un disagio degli interessati ove il presente ricorso venisse accolto.

È evidente, quindi, l'opportunità, di una riconvocazione della Commissione giudicatrice a distanza dal suo scioglimento, ed evitare il danno che verrebbe a subire non solo la ricorrente, ma anche il controinteressato che fosse espulso dalla graduatoria in caso di accoglimento del ricorso.

Si chiede, pertanto, che

VOGLIA L'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il motivo aggiunto.

Il contributo unificato sarà versato nella misura di € 325,00 in quanto il ricorso verte in materia di pubblico impiego.

Con vittoria di spese.

Palermo-Roma, 5 dicembre 2023

avv. prof. Guido Corso

avv. Ignazio Scardina"

* * * * *

10. Tanto premesso, si precisa che, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. con l'ordinanza cautelare n. 19283/2023, e, in esecuzione delle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte della ricorrente – il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della

ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della **ordinanza n. 19283/2023 del TAR Lazio Sez. IV-ter** emessa il 20.12.2023 nel giudizio iscritto n. **11990/2023 Reg. Ric.**;

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito ***www.giustiziaamministrativa.it*** dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la citata ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- **rilasci alla parte ricorrente un attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della ordinanza n. 19283/2023 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "**Atti di notifica**", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la citata ordinanza.

Dette **pubblicazioni**, con onere a carico della parte ricorrente, dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel **termine perentorio di giorni 30** (trenta) dalla comunicazione della citata ordinanza, con **deposito della prova** del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo **termine perentorio di giorni 10 (dieci)**, decorrente dal primo adempimento.

Si chiede che l'attestato di avvenuta pubblicazione venga trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi p.e.c. dei procuratori indicati in epigrafe, in modo da consentire il tempestivo deposito entro il termine perentorio sopra specificato.

Si allegano, copie dei seguenti atti che con la sottoscrizione del presente si attestano essere conformi a quelli esistenti nel fascicolo digitale del ricorso n. 11990/2023 Reg. Ric. del TAR Lazio, da valere quale atto di integrazione del contraddittorio:

- 1) Ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sez. Quarta Ter n. 19283/2023 pubblicata il 20.12.2013 emessa nel giudizio RG 11990/2023;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio firmato digitalmente;
- 3) Ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG 11990/2023 firmato digitalmente;
- 4) Graduatoria completa dei candidati idonei al *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 791 (settecentonovantuno) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area Funzionari dei ruoli del Ministero della Giustizia – CODICE PROFILO 03 CONSERVATORE”*. La copia della graduatoria, con la indicazione dei nominativi dei 70 controinteressati, è stata rilasciata alla ricorrente dal Formez PA, a mezzo p.e.c., a seguito di istanza di accesso agli atti.

Palermo – Roma, 08 gennaio 2024

Avv. prof. Guido Corso

Avv. Ignazio Scardina